

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3161

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore IZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2004

—————

Istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale
amministrativo regionale della Campania

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le dimensioni e la ricchezza del dibattito in corso sui mali della giustizia inducono ad una riflessione accurata anche sulle problematiche relative alla funzionalità degli organi di giustizia amministrativa.

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 5 luglio 2004 ha riaperto i termini del problema concernente il riparto di giurisdizione tra i giudici ordinari ed amministrativi, determinando la necessità di un nuovo ed organico intervento del Legislatore teso a definire compiutamente ed in modo univoco gli ambiti di azione dei poteri e delle prerogative di ciascuno degli organismi giurisdizionali, a tutela della prioritaria esigenza dei cittadini di individuare in modo chiaro e definitivo l'organismo a cui rivolgersi per ottenere giustizia in modo rapido ed equanime.

Su tali basi, è ormai imprescindibile affrontare anche i problemi connessi alla funzionalità degli uffici e delle strutture della giustizia amministrativa, accogliendo i numerosi e ripetuti richiami degli organismi rappresentativi dei magistrati amministrativi che continuano a lamentare, tra l'altro, scarsità di mezzi e strutture logistiche rispetto al carico di lavoro, che, nelle realtà come la Campania, assumono livelli tali da non consentire ai giudici di rispondere con la dovuta tempestività ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini.

Ritengo perciò doveroso per il Parlamento adottare misure che consentano agli organi di giurisdizione amministrativa di accrescere il proprio livello di funzionalità ed efficacia mediante il decentramento delle strutture operative, in coerenza con il principio, largamente condiviso, che impone all'amministrazione pubblica di avvicinarsi il più possibile ai cittadini ed ai loro bisogni.

Per tale ragione, propongo di dare attuazione ad una norma già contenuta nella legge che nel lontano 1971 ha istituito gli organi regionali di giustizia amministrativa di primo grado (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), istituendo una seconda sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania nella città di Benevento, con una circoscrizione che comprenda le province di Benevento e Caserta.

Tale iniziativa, che si propone di aderire all'orientamento generale che vede numerose proposte di legge di istituzione di ulteriori distretti di corti d'appello all'esame del Parlamento, intende dare una risposta concreta ed efficace alla crescente domanda di giustizia rapida, anche al fine di dare un ulteriore contributo all'attuazione da parte della Repubblica italiana della disposizione contenuta nell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e che ora è stata elevata a principio affermato dalla Costituzione della Repubblica all'articolo 111, secondo comma, introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, secondo la quale ogni cittadino ha diritto ad un processo del quale la legge assicuri una ragionevole durata.

E una giustizia da rendere al cittadino in tempi ragionevolmente contenuti non può essere obiettivamente assicurata in assenza di strutture che rispondano al principio generale del decentramento dei servizi sul territorio ed all'esigenza di ripartire in modo proporzionale e sostenibile i carichi di lavoro dei magistrati e del personale amministrativo.

Con tali sentimenti, auspico un'ampia condivisione della presente iniziativa legislativa in seno al Parlamento della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania)

1. È istituita nella regione Campania una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale, con sede in Benevento e con circoscrizione comprendente le province di Benevento e Caserta.

2. La data di inizio del funzionamento della sezione staccata di cui al comma 1 è fissata con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Modifica della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277)

1. La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA (art. 2)

«Tabella

Sedi e circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia

Regione	Sede della sezione staccata	Circoscrizione
Lombardia	Brescia	Province di: Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova
Emilia-Romagna	Parma	Province di: Parma, Piacenza, Reggio Emilia
Abruzzo	Pescara	Province di: Pescara, Chieti
Campania	Salerno	Province di: Salerno, Avellino
Campania	Benevento	Province di: Benevento, Caserta
Puglia	Lecce	Province di: Lecce, Brindisi, Taranto
Calabria	Reggio Calabria	Provincia di Reggio Calabria
Sicilia	Catania	Province di: Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa

